

**REGOLAMENTO DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SOGGETTE A  
SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO SIANO ESSI A  
SUOLO, SOPRASSUOLO O SOTTOSUOLO.**

(Approvato con delibera di C.C. n. 46 del 16.06.1994 e  
modificato con delibera di C.C. n. 10 del 21.02.2001)

# **CAPO I NORME GENERALI**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento intende disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai disposti previsti dal D.Lgs. del 15.11.93 n. 507 pubblicato sul supplemento G.U. del 09.12.1993 e successive modificazioni di cui al D.Lgs. n. 566 del 28/12/93.

## **ART. 2 OGGETTO DELLA TASSA**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di NANTO.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La popolazione del comune risulta, in base ai dati ufficiali, essere di 2122 abitanti e pertanto inferiore alle 10.000 unità, per cui le occupazioni sono soggette all'applicazione della tassa da parte del comune, quantificata secondo la V classe.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune ed a quelle del demanio statale.

## **ART. 3 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## **ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il comune di NANTO ha una popolazione residente di 2122 abitanti al 31.12.1992 e appartiene alla classe V.

## **ART. 5 CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI ( Art. 42 D.Lgs. )**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

- 1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- 2) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%

## **ART. 6 DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE**

Con atto deliberativo n. 44 del 16.06.94 il Consiglio Comunale ha determinato che il territorio del comune sia suddiviso nelle categorie sotto riportate comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate all'art. 2 del presente regolamento.

NOME VIA	I° categoria	II° categoria
Cà Bassa	tutta	
Castello	tutta	
S. Salvatore	sx dal n°35 al n°71 dx dal n°24 al n°30	restante numerazione
Vegre		tutta
Stona		tutta
S.Barnaba		tutta
Purghe		tutta
Div.Yulia	tutta	
Chiesa	tutta	
Cazzola		tutta
Busa	sx dal n°13 al n°17 dx dal n°10 al n°14	restante numerazione
Bandizzà		tutta
Roma	tutta	
Riviera	tutta	
Pigafetta	tutta	
Palladio	tutta	
Mercato	tutta	
Maralta	sx dal n°1 al n°7 dx dal n°2 al n°4	restante numerazione
Concordia	tutta	
Cà Silvestre	sx dal n°1 al n°17 dx dal n°2 al n°14	restante
numerazione		
Cà Nova	tutta	
Callisona	SS 247 alla ex sede tramviaria	restante via
A.Bembo	tutta	
Torretta		tutta
Simionati		tutta
Pontaron		tutta
Mason		tutta
Chiesa Vecchia		tutta
Ca Bella		tutta
Brazzolaro		tutta
Bella Pai		tutta
Basili		tutta
Madonetta	dal n°1 alla fine dal n°4 alla fine	n°2
S.Paolo	tutta	
Barbaran Capra	tutta	
Priare		tutta
Pissotto		tutta
Marconi	tutta	
Fontanelle		tutta
Fontana	tutta	
Degora	tutta	
Crearo		tutta
Colombara		tutta

## **ART. 7 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione e di cui al precedente art.6 ed è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui al precedente art.6 e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 100 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

La tassa è determinata nelle misure massime e minime per le occupazioni permanenti, per le occupazioni temporanee, per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, per i distributori di benzina, tabacchi, etc... Tali limiti di variazione tariffaria sono riferiti alla tassazione della prima categoria, mentre la misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima. Il comune con apposito atto deliberativo adotterà entro il 31 ottobre di ogni anno le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. In difetto verranno applicate le tariffe già in vigore ove queste rientrino nei limiti previsti dal D. Lgs. n.507/93, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima stabilita per legge.

## **CAPO II DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE ALL'ART.5**

### **ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui sopra viene ridotta come evidenziato nelle tariffe allegate.

### **ART. 9 OCCUPAZIONI CON TENDE**

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista dal precedente art.8 è ridotta del 70%.

### **ART. 10 PASSI CARRABILI**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità di centimetri 100.

La tassa dovuta è quella prevista dal precedente art.8 ridotta del 50% ed è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il comune può, a seguito di espressa richiesta dei soggetti di cui al precedente comma, tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico. Tale divieto di utilizzazione di area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50%. Parimenti la tassa è ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere assolta definitivamente con la corresponsione al comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo dovuto. Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione effettuando apposita domanda al comune. Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 70%.

### **ART. 11 OCCUPAZIONI CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa di cui all'art.8 va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

## **ART. 12 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA**

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13.

Il comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

## **ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSSUOLO E DEL SOPRASSUOLO**

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tariffa è determinata a Km. Lineare o frazione di esso.

Il Comune qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa di cui al comma precedente un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese.

La tassa per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente in lire millecinquecento (1.500) per ciascun utente servito dalle aziende erogatrici.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno in base al numero complessivo delle utenze risultante 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

In ogni caso l'ammontare del canone complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a lire un milione (1.000.000).

I canoni di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **ART. 14 OCCUPAZIONI SOTTOSSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO**

Per le occupazioni di cui al precedente art. 13, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli del capo "occupazioni temporanee", è determinata e applicata in misura forfettaria come segue:

(a) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni £ 10.000 = .

Qualora le occupazioni risultassero superiori al chilometro lineare, la tariffa di cui al comma precedente, è aumentata del 50%. Qualora le occupazioni di cui al presente articolo siano di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti percentuali:

- 1) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni aumento del 30%.
- 2) Occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni aumento del 50%.
- 3) Occupazioni di durata maggiore aumento del 100%.

## **ART. 15 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti fissati.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla capacità.

Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione, dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli altri spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### **ART. 16 DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti fissati dalle tariffe deliberate.

## **CAPO III DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE NELL'ART. 5**

### **ART. 17 OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art.6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono così determinati in base alle seguenti misure massime giornaliere di tariffa:

1^ categoria lire 2000 al mq. al giorno

2^ categoria lire 1400 al mq. al giorno

Viene altresì determinata, sempre per le occupazioni temporanee, una tariffa ad ore determinata in rapporto alla tariffa giornaliera suddivisa in ventiquattresimi.

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% (D.Lgs 566/93).

### **ART. 18 OCCUPAZIONI CON TENDE**

Per le occupazioni con tende o simili la tariffa di cui all'art. 17 è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

### **ART. 19 OCCUPAZIONI IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI**

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono aumentate del 10%.

### **ART. 20 OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI, ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee previste dal precedente articolo 12 (occupazioni di suolo e sottosuolo). Le tariffe per occupazioni conseguenti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%.

### **ART. 21 AUTOVETTURE DI USO PRIVATO**

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 30%.

### **ART. 22 MANIFESTAZIONI POLITICO CULTURALI**

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali e sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.

### **ART. 23 OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI**

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in tal caso al fine del computo annuale si considerano, per quanto riferite ai mercati 52 presenze annuali.



## **ART. 24 OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA**

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

## **ART. 25 ESENZIONI DALLA TASSA**

Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, delle Regioni, Province e dal Comune, da consorzi fra comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87 comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere.
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- h) Il commercio ambulante itinerante: soste fino a 30 minuti.
- i) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- l) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora.
- m) Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- n) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

## **CAPO IV MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA OCCUPAZIONE**

### **ART. 26 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

### **ART. 27 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art.50, commi 1 e 2).

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce.

### **ART. 28 DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni e per tutti i tipi di occupazioni permanenti, il versamento della tassa deve essere effettuato **entro il 30 aprile** di ciascun anno utilizzando l'apposito modulo.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo mediante versamento.

### **ART. 30 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1 ).

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 27 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **ART. 31 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

### **ART. 32 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi degli articoli 2 e 30 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2 ). Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

### **ART. 33 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 7 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

### **ART. 34 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse ( art. 41 comma 1 ).

In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

## **ART. 35 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

## **ART.36 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

## **ART.37 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE**

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. LGS. 507/93, il comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.LGS. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **ART. 38 MODALITA' DEL PAGAMENTO DELLA TASSA**

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso, se è superiore.

Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

## **ART. 39 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA**

Il comune controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli od inesatte o incomplete, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. La revoca di concessione o autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

## **ART. 40 SANZIONI**

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 gg successivi alla data di scadenza stabilita nel precedente art. 28 le soprattasse di cui ai comma precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione 7% per ogni semestre compiuto.

#### **ART. 41 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il comune designerà un funzionario cui saranno attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il comune, nel caso comunicherà alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 gg dalla sua nomina.

#### **ART. 42 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa quando e se l'amministrazione lo riterrà opportuno potrà essere affidato in concessione. L'appaltatore dovrà essere soggetto iscritto all'albo nazionale di cui all'art. 32 del DLGS del 13.11.1993.

#### **ART. 43 ORARIO DEL MERCATO**

Il mercato settimanale si svolge nelle strade e piazze secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento.

#### **ART. 44 NORME TRANSITORIE**

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) Comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994.

#### **ART.45 NORME ABROGATE**

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell' Art. 55 del DLGS 507 del 15.11.93 pubblicato sul supplemento G.U. del 09.12.93 e successive modificazioni di cui al DLGS n. 566 del 28.12.93 si intendono abrogati:

- a) gli art. dal 192 al 200 del TUFL n. 1175 del 14.09.34 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti non compatibili con le norme del presente regolamento.
- b) le disposizioni di cui all'art. 39 della legge n. 703 del 02.07.1952 e successive modificazioni.
- c) l'articolo unico della Legge 06.03.1958 n. 177
- d) l'articolo unico della Legge 26.07.1961 n. 711
- e) l'articolo 6 della Legge n. 208 del 18.04.62
- f) le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno del 26.02.1933, pubblicato sulla G.U. n.95 del 24.04.1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme contenute nel citato D.Lgs. 507.

#### **ART. 46 NORME FINALI**

Per quanto non contemplato si rinvia alle norme previste nel DLGS del 13.11.1993 n. 507 pubblicato sul supplemento della G.U. del 09.12.1993 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ottenute le approvazioni superiori.

In materia di vigilanza si rinvia ai disposti dell'art.57 del richiamato DLGS.

## TARIFFE TOSAP

Tariffe da applicare per l'anno 1994 giusto quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/04/1993 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 566 del 27/12/1993.

La popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso nel Comune di Nanto è di abitanti 2169 per cui in base alla normativa vigente sopra richiamata la classe di appartenenza del Comune è la V.

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.  
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	lire 34.000
Categoria seconda	lire 23.800

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione fino a 1/3):

Categoria prima	lire 11.300
Categoria seconda	lire 7.900

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima	lire 10.200
Categoria seconda	lire 7.140

- D) Occupazioni con passi carrabili.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	lire 17.000
Categoria seconda	lire 11.900

- E) Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune.  
Per ogni metro quadrato e per anno fino a 9 metri quadrati tariffa ordinaria.  
L'eventuale superficie eccedente i 9 metri quadrati è ridotta del 90%:

Categoria prima	lire 17.000
Categoria seconda	lire 11.900

- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima	lire 3.400
Categoria seconda	lire 2.380

- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima	lire 3.400
Categoria seconda	lire 2.380

- H) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.  
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima	lire 10.200
Categoria seconda	lire 7.140

- I) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

- L) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. Lineare o frazione e per anno L. 250.000

- M) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.  
La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di lire 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

- N) Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	lire 60.000
Zona limitrofa	lire 50.000
Sobborghi e zone periferiche	lire 30.000
Frazioni	lire 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

- O) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	lire 20.000
Zona limitrofa	lire 15.000
Sobborghi e zone periferiche	lire 10.000

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A. Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa oraria per mq. uguale per ogni ora del giorno (tariffa massima lire 2.000 cat. I - lire 1.400 cat. II)

Categoria prima	lire 83
Categoria seconda	lire 58

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

- oltre 15 giorni (riduzione del 20%)

Categoria prima	lire 66
Categoria seconda	lire 46

B. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa oraria per mq. (riduzione di 1/3 uguale per ogni ora del giorno (tariffa massima lire 600 cat. I - lire 460 cat. II)

Categoria prima	lire 27,5
Categoria seconda	lire 19,2

C. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D. Per le occupazioni temporanee del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe di cui ai precedenti punti vengono aumentate del 10%.

E. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

F. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta dell'80%; per l'occupazione di cavi, condutture ed impianti del sottosuolo e soprassuolo la tariffa è ridotta del 50%.

G. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A ridotta del 50%.

H. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A sono ridotte del 50%.

I. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A è ridotta dell'80%.



L. La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

M. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate:

- |  |             |
|--|-------------|
| a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. | lire 10.000 |
| b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg:    | lire 15.000 |

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa sarà maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| a) fino a 90 gg.                   | + 30%  |
| b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | + 50%  |
| c) di durata superiore a 180 gg.   | + 100% |

N. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.